



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 67/15 DEL 29.12.2015

Oggetto: Determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2016 per la stipula di contratti tra le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali di assistenza nel settore della salute mentale. Legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il comma 1 dell'art. 8 bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. stabilisce che "le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 - quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 - quinquies".

Inoltre, l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 27.12.1997 e s.m.i. e l'art. 72, comma 3 della legge n. 448 del 23.12.1998 e s.m.i. dispongono che le Regioni "individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata (...) i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo Sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione" e "assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore al 2,5 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente".

L'Assessore ricorda che l'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 28.7.2006, stabilisce che "le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi. Sino al termine del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell'articolo 7, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale".

Per l'ambito normativo regionale specifico del settore della salute mentale, l'Assessore richiama le deliberazioni con le quali sono stati disciplinati i rapporti tra le Aziende sanitarie e gli erogatori



privati accreditati, ossia:

- la Delib.G.R. n. 57/3 del 23.10.2008 “Attività sociosanitarie a carattere residenziale per le persone con disturbo mentale. Adeguamento requisiti minimi, parametri di fabbisogno e sistema di remunerazione” con la quale è stato definito il regime tariffario;
- la Delib.G.R. n. 19/33 del 14.5.2013 “L.R. n. 10/2006, art. 8. Determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per il triennio 2013-2015 nell’ambito dei trattamenti previsti in favore delle persone affette da disturbo mentale, da AIDS e patologie correlate”, con la quale sono stati approvati i tetti di spesa per il triennio 2013-2015;
- la Delib.G.R. n. 9/13 del 12.2.2013 “L.R. n. 10/2006, art. 8, comma 1. Schemi-tipo di contratto per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per l’assistenza a persone con disturbo mentale, per le prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate e per le dipendenze da sostanze d’abuso. Modifica della Delib.G.R. n. 35/23 del 30.8.2011 "Adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche" con la quale sono stati confermati gli schemi-tipo di contratti in essere per la regolamentazione dei rapporti con gli erogatori privati accreditati.

L’Assessore ricorda inoltre che, con la Delib.G.R. n. 53/8 del 29.12.2014 “Programmazione nel settore della Salute mentale per gli anni 2015-2016. Assistenza residenziale e semiresidenziale: recepimento delle intese Stato-Regioni pertinenti (Rep. Atti n. 116 del 17.10.2013 e n. 138 del 13.11.2014); definizione delle tipologie di struttura, dei numero di posti letto e delle capacità operative autorizzabili ed accreditabili”, si è provveduto alla riqualificazione del sistema regionale in accordo con le indicazioni del Piano di Azioni Nazionale della Salute Mentale (PANSM) approvato in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Autonomie locali (CU) - Rep. Atto n. 4 del 24.1.2013. L’Assessore evidenzia che, in ragione del carattere innovativo della deliberazione in parola, è stata approvata la Delib.G.R. n. 66/22 del 23.12.2015 che definisce la fase di transizione del sistema regionale della salute mentale, durante la quale i contratti per l’acquisto di prestazioni dai privati accreditati del settore dovranno avere durata annuale.

L’Assessore rappresenta che, al fine di stabilire i nuovi tetti di spesa per l’anno 2016 destinati alle Aziende sanitarie per l’acquisto delle prestazioni prodotte dagli erogatori privati accreditati delle strutture previste dalla succitata Delib.G.R. n. 53/8 del 29.12.2014, sono stati richiesti alle Aziende sanitarie i dati consuntivi sulle prestazioni programmate ed effettivamente erogate nel triennio 2013-2015 ed i dati preventivi sulle prestazioni programmate per il triennio 2016-2018. L’Assessore



riferisce che dall'analisi dei dati pervenuti risulta una richiesta annuale complessiva delle Aziende di gran lunga superiore al tetto di spesa annuale assegnato alle stesse nel triennio precedente, tale richiesta conferma la necessità di definire e finanziare una fase di transizione verso il nuovo assetto.

Alla luce dei dati disponibili, tenuto conto della necessità di garantire la continuità assistenziale e di tendere verso quanto programmato con la Delib.G.R. n. 53/8 del 29.12.2014, l'Assessore propone di garantire a ciascuna Azienda un tetto di spesa per l'anno 2016 pari al tetto determinato per gli anni 2013-2015.

L'Assessore propone di rimodulare il tetto per gli anni 2017 e 2018 a seguito del monitoraggio dell'applicazione della citata Delib.G.R. n. 66/22 del 23.12.2015 inerente la fase di transizione del sistema regionale della salute mentale.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di definire il tetto di spesa regionale per l'acquisto dagli erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali di assistenza nel settore della salute mentale per l'anno 2016 e la relativa ripartizione tra le Aziende Sanitarie come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre che le Aziende, nella regolamentazione dei rapporti con gli erogatori privati accreditati dell'assistenza nel settore della salute mentale, proseguano nell'utilizzo degli schemi di contratto come disposto nella Delib.G.R. n. 9/13 del 12.2.2013 citata in premessa, e che questi siano di durata annuale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna al fine di consentire un'adeguata diffusione dei suoi contenuti.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru